

ALL. SUB B)

Art. 38 - Misure di tutela delle acque superficiali

1. La Provincia provvede alla individuazione del reticolo idrografico presente nel territorio provinciale e predispone specifici studi di Bacino atti a definire la pericolosità idraulica del fiume Sesia.
2. Le disposizioni del presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:
 - salvaguardia della funzionalità dei sistemi idrografici, attraverso la diminuzione delle diverse forme di inquinamento,
 - l'adeguamento degli obiettivi espressi dalla normativa vigente,
 - razionalizzazione dei prelievi idrici in modo da garantire il deflusso minimo vitale.
3. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale recepisce integralmente le prescrizioni e gli indirizzi recati dal Piano di tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Piemonte, alle quali rinvia.
4. La Provincia, al fine di tutelare o migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali sul suo territorio, pone vincoli alla realizzazione di opere, interventi e attività che possano compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente e specificati negli atti di pianificazione distrettuale e regionale. Le seguenti norme impongono pertanto vincoli specifici al rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua pubblica o all'autorizzazione di varianti sostanziali alle concessioni in essere sul territorio dall'alta valle del Sesia.
5. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico sull'Alto Sesia, intesa come la porzione di area idrografica del fiume Sesia a monte del comune di Varallo Sesia, è vietato realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tale area che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area. Sono escluse dal divieto:
 - le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla regione, dalla provincia e dalla comunità montana;
 - quelle inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del Piano di Tutela hanno ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale;
 - i prelievi a scopo idropotabile.
6. Sul tratto del fiume Sesia compreso tra le sorgenti in territorio comunale di Alagna Val Sesia e il ponte della frazione Baraggiolo con Comune di Varallo Sesia, al fine di salvaguardare la specifica destinazione funzionale per gli

sport d'acqua viva (rafting, kajak, hydrospeed, torrentismo ecc.) non è ammesso il rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua che alterino sensibilmente il regime delle portate del fiume e comunque quelle che prevedano l'esecuzione di opere in alveo e sulle sponde nonché di realizzazione di opere in alveo per le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate.

- 7.** Sull'area Mastallone-Cravagliana, zona di riserva caratterizzata dalla presenza di risorse idriche sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso, e quindi individuata come zona di protezione delle acque destinate al consumo umano, è costituito un vincolo di utilizzo sulle risorse idriche superficiali e sotterranee ivi ricadenti. Nei confronti delle domande di concessione delle acque vincolate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quello per il consumo umano. Le acque vincolate possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quello per il consumo umano, con durata limitata fino alla attivazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto e il rinnovo delle utenze può essere negato se risulta incompatibile con l'utilizzazione delle acque vincolate.
- 8.** In ogni caso permane l'obbligo su tutte le derivazioni assentite di rilascio del deflusso minimo vitale (D.M.V.) salvo i casi di deroga previsti dalla normativa regionale.

Articolo 55 - Disposizioni per le zone per servizi ed infrastrutture

- 1.** Vi appartengono le zone, riportate nelle Tavole P.2.D/1-6 del P.T.C.P., così definite:
 - *Servizi e infrastrutture terziarie e direzionali;*
 - *Servizi e infrastrutture per il trattamento delle merci;*
 - *Servizi e infrastrutture aeroportuali;*
 - *Servizi e infrastrutture pista di collaudo;*
 - *Servizi e infrastrutture Parcheggio a Servizio del Comprensorio Turistico "Monterosa 2000";*
 - *Aree per impianti di trattamento rifiuti*

- 2.** *Servizi e infrastrutture terziarie e direzionali.*
Per tali zone, individuate in comune di Vercelli, il P.R.G. dovrà garantire il mantenimento delle funzioni esistenti o, a seguito di Pianificazione Esecutiva, l'insediamento di funzioni coerenti.

- 3.** *Servizi e infrastrutture per il trattamento delle merci.*
Per tali zone, il P.R.G. dovrà garantire il mantenimento delle funzioni esistenti o, a seguito di Pianificazione Esecutiva, l'insediamento di funzioni coerenti.

- 4.** *Servizi e infrastrutture aeroportuali.*
Il P.R.G. dovrà verificare la congruenza dell'aeroporto rispetto alle altre funzioni urbane, anche al fine di un suo eventuale potenziamento per servizi di protezione civile che potrebbero comportare la realizzazione di strutture ed attività compatibili e funzionali a tale previsione.

- 5.** *Servizi e infrastrutture pista di collaudo.*
Per tale zona in Comune di Balocco, il P.T.C.P. prescrive che ogni intervento di trasformazione sia subordinato a Piano Esecutivo Convenzionato ex art.44 L.R. 56/77.

- 6.** *Servizi e infrastrutture Parcheggio a Servizio del Comprensorio Turistico "Monterosa 2000".*
Per tale area, localizzata a monte del centro abitato del Comune di Riva Valdobbia, la realizzazione degli interventi sarà condizionata all'esecuzione di indagini volte a stabilire la compatibilità dell'intervento con le condizioni di stabilità del versante e dalla preventiva messa in opera di interventi mirati a ridurre il livello di pericolosità dello stesso in base a quanto stabilito dall'art. 37 comma 7 lettere a) e b).

- 7.** *Aree per impianti per trattamento rifiuti*
 - 7.1.** il P.T.C.P. recepisce le norme vigenti in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti e reca le disposizioni che seguono al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, conservare ed evidenziare gli elementi tipici del paesaggio agrario, con particolare riguardo alle singolarità agricole e naturalistiche e alle emergenze architettoniche;

la Provincia, in sede di revisione o modifica del programma provinciale di gestione dei rifiuti, considererà tutte le tipologie di impianti di trattamento utilizzabili;

7.2. Operano le seguenti prescrizioni che esigono attuazioni:

- a) fatte salve le procedure di richiesta in corso, i criteri localizzativi per i nuovi siti dovranno escludere le aree protette, le aree a buona ed elevata produttività, le aree di particolare pregio ambientale come evidenziate nelle tavole P.2.A/1-6, le aree interessate da significative emergenze storico architettoniche come evidenziate nelle tavole P.2.B/1-6, le aree interessate da condizioni di dissesto e/o di rischio idrogeologico;
- b) dovrà essere posta particolare attenzione agli effetti derivanti dalle emissioni in atmosfera, tenuto conto delle condizioni preesistenti.
- c) nella necessaria individuazione di siti per discariche d'inerti, la capacità complessiva degli impianti dovrà essere commisurata al soddisfacimento del fabbisogno locale.

7.3. Operano altresì le seguenti prescrizioni immediatamente vincolanti:

- a) in occasione di modifica e/o revisione del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, dovranno essere considerati tutte le possibili tipologie di impianti di trattamento;
- b) le nuove autorizzazioni devono rispettare le prescrizioni che esigono attuazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente periodo.